

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2018.129+RP.2018.19

Sentenza del 18 maggio 2018

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dagli avv. Enrico Germano e Angela
Decristophoris,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia

Decisioni incidentali (art. 80e cpv. 2 AIMP)

Esame degli atti (art. 80b AIMP)

Visti:

- lo scritto del 2 marzo 2018, mediante il quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), nell'ambito di una "domanda di assistenza giudiziaria presentata dal Ministero Pubblico Federale, Procura della Repubblica di Rio Grande Do Sul (Brasile) in data 4 settembre 2017 nel caso B. Corp. e A.", ha chiesto ad A., in risposta ad una richiesta di accesso agli atti del 27 febbraio 2018 formulata dallo stesso in rappresentanza della disciolta società B. Corp., di produrre la documentazione attestante l'avvenuta liquidazione nonché la prova ch'egli era il beneficiario economico della società in parola (v. act. 1.6);
- lo scambio di scritti intervenuto in seguito tra il MPC e A. (v. act. 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10);
- lo scritto del 3 aprile 2018, con il quale il MPC ha informato il predetto che quanto inoltrato all'autorità "non attesta che A. è stato il beneficiario della liquidazione della società" (v. act. 1.2);
- gli ulteriori scritti inoltrati da A. al MPC (v. act. 1.3 e 1.4);
- il ricorso del 16 aprile 2018 interposto da A. avverso lo scritto del MPC del 3 aprile 2018, mediante il quale egli postula preliminarmente la concessione dell'effetto sospensivo; nel merito, egli chiede l'accoglimento del gravame, nel senso che la decisione impugnata venga annullata, con "l'emanazione di una nuova decisione oppure il rinvio al Ministero pubblico della Confederazione perché statuisca nuovamente e conceda al sig. A. l'accesso agli atti e trasmetta ogni atto pervenuto dall'autorità rogante brasiliana per quanto concerne B. Corp., assegnandogli un termine di 30 giorni per disaminare la documentazione e valutare un eventuale opposizione alla trasmissione semplificata" (v. act. 1 pag. 5);
- lo scritto del 18 aprile 2018, mediante il quale questa Corte ha invitato il ricorrente a versare un anticipo delle spese di fr. 3'000.– entro il 30 aprile 2018, nonché a produrre nel medesimo termine la documentazione attestante ch'egli è il beneficiario economico della società disciolta (v. act. 3);
- l'accredito di fr. 2'986.– intervenuto il 24 aprile 2018 sul conto del Tribunale penale federale (v. act. 4);

- la conversazione telefonica del 26 aprile 2018, in occasione della quale questa Corte ha informato il patrocinatore del ricorrente del versamento incompleto dell'anticipo delle spese (v. act. 5);
- l'ulteriore tempestivo accredito di fr. 14.– (valuta 27 aprile 2018) sul conto di questo Tribunale (v. act. 6).

Considerato:

- che, in virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale;
- che la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP);
- che, giusta l'art. 80e cpv. 1 AIMP, la decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;
- che, secondo il capoverso 2 della medesima disposizione, le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impuginate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante: il sequestro di beni e valori (lett. a) o la presenza di persone che partecipano al processo all'estero (lett. b);
- che, di principio, l'art. 80e cpv. 2 AIMP enumera in maniera esaustiva le decisioni impugnabili anteriormente alla decisione di chiusura (DTF 127 II 198 consid. 2b; 126 II 495 consid. 5; TPF 2011 205 consid. 1.4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz. 2014, n. 512 pag. 511);
- che per questo motivo questa Corte ha già avuto occasione di negare la ricevibilità di un ricorso di una persona toccata da una misura di assistenza contro

l'accesso agli atti concesso ad un'autorità terza (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.202 del 17 gennaio 2017 consid. 2);

- che per contro la giurisprudenza ammette la ricevibilità, senza particolari limitazioni, di un ricorso della persona a cui viene negata la qualità di parte (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.325 del 12 dicembre 2017 con riferimenti; DANGUBIC, *Parteistellung und Parteirechte bei der rechtshilfeweisen Herausgabe von Kontoinformationen*, in: *forumpoenale* 2018, pag. 114);
- che, giusta l'art. 80b cpv. 1 AIMP, gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi;
- che la nozione di "aventi diritto" è da interpretare alla luce del diritto di ricorrere ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 477 e seg. e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati);
- che giusta l'art. 80h AIMP, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero);
- che il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP: per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa);
- che in via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.2; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1);

- che, eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto economico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riservato l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c e d; v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.135 del 9 gennaio 2017 consid. 1.5.1 e rinvii);
- che in questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare anzitutto la liquidazione della società mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribunale federale 1A.212/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3.2; 1A.10/2000 del 18 maggio 2000 consid. 1e; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999 consid. 3; 1A.236/1998 del 25 gennaio 1999 consid. 1b/bb);
- che egli deve inoltre dimostrare attraverso questa stessa documentazione oppure mediante altre prove di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.135 del 9 gennaio 2017 consid. 1.5.1; RR.2012.257 del 2 luglio 2013 consid. 1.2.1; RR.2012.252 del 7 giugno 2013 consid. 2.2.1) e quindi non semplicemente di un suo conto bancario (TPF 2009 183 consid. 2.2.2);
- che la giurisprudenza ha precisato che la produzione del formulario A, firmato dall'avente diritto economico del conto di cui è titolare una società sciolta, non è sufficiente per comprovare la sua qualità di beneficiario dello scioglimento di questa società (TPF 2009 183 consid. 2.2.2 e rinvii);
- che il ricorrente non si confronta con questa giurisprudenza, limitandosi in sostanza a produrre documentazione relativa a detto formulario (v. act. 1.3 e 1.4), ma nulla adducendo di supplementare per dimostrare di essere economicamente subentrato a detta società;
- che la scarsa documentazione bancaria prodotta risulta per altro molto recente per cui non si vede perché non abbia potuto produrre anche la restante documentazione richiesta dalla giurisprudenza;
- che la prova non risultava dunque particolarmente gravosa (sulle eventuali difficoltà a reperire documentazione meno recente, risp. estera v. CAPPA, Averi societari sotto sequestro: res nullius?, in: forumpenale 2018, pag. 45);
- che di conseguenza il ricorrente non beneficia della qualità di parte, per cui non può nemmeno pretendere l'accesso agli atti ex art. 80b AIMP;

- che il ricorso si rivela pertanto di primo acchito infondato, motivo per cui la Corte non ha proceduto allo scambio di scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA e contrario);
- che, visto quanto precede, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;
- che il ricorrente, risultando soccombente, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata a complessivi fr. 2'000.-;
- che il suddetto importo è coperto dall'anticipo spese di fr. 3'000.- già versato; il saldo di fr. 1'000.- è restituito al ricorrente.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.
2. La richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo spese di fr. 3'000.– già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.

Bellinzona, 18 maggio 2018

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Enrico Germano e Angela Decristophoris
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Giusta l'art. 93 cpv. 2 LTF le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF.